

GARANZIA CONVENZIONALE “MAXIMUM CARE”

Allegato 1) CONDIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni Generali stabiliscono e disciplinano i termini, le modalità e le condizioni di fornitura del servizio MAXIMUM CARE (il “SERVIZIO MC”) che verrà reso all’istestataro (il “CLIENTE”) del Veicolo identificato nel Modulo d’Ordine redatto sul frontespizio delle presenti Condizioni Generali (il “VEICOLO”), per il periodo di fruibilità di seguito definito.

Il SERVIZIO MC include esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a) Servizio di Garanzia Convenzionale (di seguito il “SERVIZIO DI GARANZIA”): questo servizio comporta l’esecuzione, con impiego di particolari di ricambi originali o ricondizionati forniti da FCA Italy S.p.A (di seguito, “FCA”), senza costi ulteriori per il CLIENTE, degli interventi necessari alla riparazione dei guasti o delle avarie del VEICOLO non imputabili al CLIENTE in base alle opzioni scelte dal CLIENTE (come indicate nel Modulo d’Ordine redatto sul frontespizio delle presenti Condizioni Generali) e nei limiti, condizioni e modalità indicate nel successivo articolo 1.
- b) Servizio di Assistenza Stradale: questo servizio dà diritto al CLIENTE e ai passeggeri trasportati sul VEICOLO di beneficiare, senza costi ulteriori, delle prestazioni indicate nell’Allegato 2 che saranno erogate dalla società di servizi incaricata da FCA in caso di guasto con fermo del VEICOLO, come definito nel successivo art. 5.1, e nei limiti, condizioni e modalità indicati nei successivi articoli.

Resta inteso che per CLIENTE si intende anche qualsiasi successivo intestatario che acquisti la proprietà del VEICOLO esclusivamente nel caso in cui siano rispettate le condizioni stabilite nel successivo articolo 8.

Qualora il contratto relativo al Modulo sia abbinato ad un contratto di finanziamento e/o di locazione finanziaria di FCA Bank S.p.A., il Cliente avrà altresì la facoltà di scegliere di aderire al processo digitale, sottoscrivendo il relativo Modulo mediante ricorso alla firma elettronica digitale e/o alla firma grafometrica; per Firma Elettronica Avanzata si intende un particolare tipo di Firma Elettronica che, allegando oppure connettendo un insieme di dati in forma elettronica ad un documento informatico, garantisce integrità (consentendo di rilevare se i dati sono stati successivamente modificati) e autenticità del documento sottoscritto, mentre per Firma Grafometrica si intende un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata ottenuta grazie al rilevamento dinamico dei dati calligrafici (ritmo, pressione, velocità, inclinazione della penna, movimento, ecc.) della firma di un individuo tramite una penna elettronica su specifici dispositivi idonei a rilevare le caratteristiche sopra indicate. La comunicazione dovrà essere inviata per conoscenza anche alla Società finanziatrice al seguente indirizzo: FCA Bank Customer Care Insurance - Corso Giovanni Agnelli 200 Avancorpo Zero St. 162 - 10135 Torino - Fax +39 0113797171.

1. PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GARANZIA

Premesso che:

- (i) per Servizio di GARANZIA MAXIMUM CARE, (o, per brevità, la “GARANZIA”) si intende l’insieme di prestazioni sotto specificate che FCA si impegna a prestare agli utenti convenzionati con FCA intestatari di veicoli a marchio Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Fiat Professional e Jeep acquistati presso le reti dei concessionari dei predetti marchi nei Paesi infra specificati;
- (ii) la GARANZIA impegna FCA all’esecuzione di interventi di assistenza indipendenti ma aggiuntivi rispetto alla garanzia legale, al momento della sua scadenza, fornita con la compravendita dal concessionario venditore di ciascun autoveicolo nuovo di fabbrica dei predetti marchi al cliente acquirente, alle condizioni e secondo le modalità che sono di seguito specificate;
- (iii) la GARANZIA è prestata da FCA attraverso le officine autorizzate delle proprie reti di assistenza per i marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Fiat Professional, Jeep (le “Reti di Assistenza”) come infra specificato, è inteso e convenuto che:

1.1 La GARANZIA dà diritto al CLIENTE del VEICOLO, per il quale il CLIENTE abbia stipulato il contratto per il Servizio MAXIMUM CARE, ovvero a chiunque abbia ottenuto dal CLIENTE titolo all’uso del VEICOLO (collettivamente, i “BENEFICIARI”), per il periodo di fruibilità della GARANZIA come definito ai seguenti artt. 2.1 e 2.2, alle seguenti prestazioni:

- 1.1.1 Riparazione: essa comporta l’esecuzione, con impiego di particolari di ricambio originali forniti da FCA o con particolari di ricambio ricondizionati forniti da FCA, e senza costi ulteriori per il CLIENTE o il BENEFICIARIO, degli interventi necessari alla riparazione dei guasti o delle avarie del VEICOLO, nei limiti, condizioni e modalità indicate nei successivi artt. 2.1, 3.1 e 4.
- 1.1.2 Assistenza Stradale: essa dà il diritto al CLIENTE o ai BENEFICIARI e a chi altri sia trasportato sul VEICOLO di beneficiare, senza costi ulteriori, delle prestazioni indicate nell’Allegato 2 come erogate dalla società di servizi incaricata da FCA in caso di guasto con fermo del VEICOLO, come di seguito definito, nei limiti, condizioni e modalità indicate nei successivi artt. 3.2, 3.3 e 5.

2. PERIODO DI FRUIBILITÀ DELLA SERVIZIO MAXIMUM CARE E LIMITAZIONI

2.1 Le prestazioni di GARANZIA di cui ai precedenti artt. 1.1.1 (Riparazione), 1.1.2 (Assistenza Stradale), saranno rese da FCA al CLIENTE o ai BENEFICIARI della GARANZIA a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dei due anni dall’immatricolazione del VEICOLO o dalla consegna del medesimo indicata nel libretto di garanzia sottoscritto dalla concessionaria venditrice del VEICOLO, salvo quanto stabilito nel successivo art. 2.3, e fino alla scadenza dell’opzione contrattuale (temporale e chilometrica) scelta dal CLIENTE e indicata nel frontespizio del Modulo d’Ordine, quale delle due condizioni si verifichi per prima.

2.2 riferimenti temporali afferenti al periodo di durata delle prestazioni di GARANZIA vanno sempre rapportati alla data di prima immatricolazione del

VEICOLO quale riportata sulla carta di circolazione o di consegna del medesimo indicata nel libretto di garanzia sottoscritto dalla concessionaria venditrice del VEICOLO.

2.3 La decorrenza della GARANZIA ha inizio successivamente alla scadenza del periodo di durata della garanzia legale, fornita dal concessionario venditore del VEICOLO al CLIENTE all’atto e per effetto della compravendita del VEICOLO. La GARANZIA qui contemplata dà diritto alle sole prestazioni di cui ai precedenti artt. 1.1.1 e 1.1.2 ed alla loro ripetizione in caso di esecuzione non a regola d’arte, essendo espressamente inteso e convenuto che in nessun caso il CLIENTE avrà diritto alla sostituzione del VEICOLO e/o al risarcimento del danno.

In particolare, i diritti di cui il CLIENTE beneficia avendo sottoscritto il Modulo d’Ordine, di cui le presenti Condizioni Generali costituiscono allegato, estinguono e sostituiscono espressamente le obbligazioni derivanti dagli artt. 1490 e seguenti e 1512 del Codice Civile.

3. MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA GARANZIA

3.1 La GARANZIA sarà resa al CLIENTE o ai BENEFICIARI del VEICOLO presso tutte le sedi delle Reti di Assistenza operanti in Italia e all’estero.

Nei paesi in cui non esiste una Rete di Assistenza e/o se la prestazione viene resa in un paese diverso da quello in cui è stato stipulato il contratto per il SERVIZIO MAXIMUM CARE, il CLIENTE dovrà anticipare i costi di intervento e procurarsi presso l’officina esecutrice dell’intervento riparativo, documentazione esplicativa e giustificativa di quest’ultimo, consegnandola poi al suo rientro alla concessionaria di FCA presso cui ha acquistato il VEICOLO nuovo di fabbrica ovvero e/ o presso cui ha sottoscritto il contratto per il SERVIZIO MAXIMUM CARE al fine di ottenere il rimborso delle spese riconducibili alla GARANZIA stessa.

Al personale delle Reti di Assistenza al quale si rivolgano, il CLIENTE o i BENEFICIARI dovranno sempre esibire copia del contratto relativo al SERVIZIO MAXIMUM CARE rilasciata al momento della sua stipula, nonché il Libretto di Assistenza in dotazione al VEICOLO.

3.2 La prestazione dei servizi di Assistenza Stradale, di cui al precedente Articolo 1.1.2., sarà resa al CLIENTE o ai BENEFICIARI del VEICOLO attraverso la società di servizi incaricata da FCA, previa attivazione da parte del CLIENTE o dei BENEFICIARI della Centrale Operativa di detta Società di Servizi ed esibendo, all’occorrenza, il presente contratto.

3.3 Le prestazioni dei servizi di Assistenza stradale saranno autorizzate e rese disponibili dalla centrale operativa della società di servizi incaricata da FCA che sarà a disposizione del CLIENTE 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attraverso i numeri verdi dedicati per Marchio:

00800 34280000 per Fiat e Fiat Professional,
00800 526242 00 per Lancia,
00800 2532 0000 per Alfa Romeo,
00800 22278400 per Abarth,
0000 800 04 26 53 37 per Jeep

GARANZIA CONVENZIONALE “MAXIMUM CARE”

4. SERVIZIO DI GARANZIA MAXIMUM CARE

4.1 Condizione essenziale del Servizio di GARANZIA MAXIMUM CARE

L'esecuzione della GARANZIA è subordinata alla sottoposizione del VEICOLO, da parte del CLIENTE, alle operazioni previste dai Tagliandi di Manutenzione Programmata, alle scadenze riportate sul Libretto di Uso e Manutenzione in dotazione del VEICOLO stesso, come risulterà da apposita certificazione dell'ente riparatore.

4.2 Prestazione del Servizio di GARANZIA MAXIMUM CARE

Il CLIENTE o i BENEFICIARI del VEICOLO hanno diritto a ricevere presso qualsiasi officina appartenente alle Reti di Assistenza le seguenti prestazioni di riparazione:

- fornitura dei materiali di consumo necessari per eseguire la riparazione;
- fornitura in sostituzione o ripristino dei particolari che risultino inutilizzabili o inefficienti per guasto accertato dall'esecutore dell'intervento richiesto;
- prestazione della manodopera occorrente per le sostituzioni o ripristini di cui sopra.

4.3 Esclusioni dal Servizio di Garanzia MAXIMUM CARE

Non rientrano nella GARANZIA:

- a) gli interventi di riparazione di guasti od avarie in qualsiasi modo riconducibili a:
 - (i) incuria, atti vandalici, calamità naturali, sinistri (sia contro altri veicoli che contro barriere o asperità fisse o mobili);
 - (ii) ovvero ad uso del VEICOLO non conforme alle indicazioni del costruttore; ovvero
 - (iii) all'omissione o all'esecuzione non a regola d'arte (ivi compresa quella effettuata con utilizzo di particolari di qualità non equivalenti) di interventi manutentivi o riparativi al di fuori delle Reti di Assistenza; ovvero
 - (iv) a modifiche di carrozzeria o elaborazioni di meccanica effettuate senza il preventivo benessere del costruttore;
- b) interventi di manutenzione ordinaria, quali a titolo meramente indicativo: cambio olio e rabbocchi, filtro olio, filtro aria, filtro carburante, filtro abitacolo, ricarica impianto di climatizzazione;
- c) gli interventi di riparazione di guasti o avarie relativi a:
 - (i) componenti soggetti a usura quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo: pneumatici e cerchi/coppe ruota, candele accensione/candele preriscaldamento, frizione, dischi freno /pastiglie, batterie, parabrezza/tergicristallo/tergiferi, spazzole, ganasce posteriori, tamburi, cinghie servizi (esclusa cinghia distribuzione), ammortizzatori, lampade (illuminazione interna ed esterna), fusibili, complessivo tubazioni di scarico (ad eccezione di sistema di controllo emissioni, catalizzatore e filtro particolato che sono inclusi), lubrificanti, filtri, registrazione ruote;
 - (ii) accessori, allestimenti e dotazioni non montati in origine dal costruttore;
 - (iii) elementi di carrozzeria quali a titolo puramente indicativo: guarnizioni, ruote, blocchetti e chiavi, maniglie, cerniere, fanali e parti in plastica, guarnizioni, lampade, vernice e abbigliamento interno, cristalli, raschiavetro, guarnizioni porta e guarnizioni vetro (escluso tetto apribile), rivestimenti interni e tessuti: porte, sedili, tappeti, batticalcagno e pannello vano motore, urti, danni da incendio e furto, graffi, abrasioni, danni di natura chimica;
- d) gli interventi di riparazione di guasti od avarie causati dall'installazione di accessori non autorizzati dal costruttore;
- e) i seguenti veicoli:
 - (i) veicoli di emergenza (ambulanza, pompieri, polizia), i veicoli utilizzati per il servizio postale; veicoli con uso gravoso off-road; veicoli utilizzati per gare automobilistiche (rally, gare di velocità o durata, gare fuoristrada, etc); veicoli convertiti da due a quattro ruote motrici, veicoli modificati o convertiti rispetto alle caratteristiche originali, veicoli non utilizzati in conformità alle specifiche del costruttore per il carico utile e/o capacità di traino destinati al noleggio a breve e lungo termine, ambulanze, veicoli trasformati, veicoli utilizzati x rally;
 - (ii) veicoli immatricolati fuori d'Italia.

5. SERVIZI DI ASSISTENZA STRADALE - CONDIZIONI E MODALITÀ DI PRESTAZIONE

5.1 In caso di Guasto, Incidente o Altri Inconvenienti Assistiti (come definiti nell'Allegato 2 del VEICOLO che ne determini il fermo con impossibilità a proseguire nella marcia in sufficienti condizioni di funzionalità ed affidabilità, il CLIENTE ha diritto di ottenere le prestazioni di Assistenza Stradale

indicate nell'Allegato 2.

5.2 I servizi di assistenza stradale sono validi nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Far Oer, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna e Canale della Manica, Giordania, Grecia, Irlanda, Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (Azzorre e Madeira incluse), Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo (Ceuta e Melilla incluse), Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

6. TRASFERIBILITÀ DELLA GARANZIA CON IL VEICOLO

6.1 Le prestazioni del SERVIZIO MC, in quanto riferite al VEICOLO, continueranno ad essere prestate da FCA anche a beneficio dei sub acquirenti del CLIENTE fino all'esaurimento temporale o chilometrico della loro fruibilità, come stabilita nei precedenti articoli.

6.2 La successione nel diritto alla fruizione del SERVIZIO MC da parte degli aventi causa del CLIENTE è tuttavia subordinata - a pena di decadenza - alla comunicazione da parte del CLIENTE e di ogni suo avente causa delle generalità dei sub acquirenti ai quali FCA rilascerà nuova documentazione di legittimazione a fruire delle prestazioni del SERVIZIO MC.

7. NON RIMBORSABILITÀ DEL PREZZO PAGATO PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO MAXIMUM CARE

7.1 È espressamente esclusa la rimborsabilità del prezzo pagato per l'acquisto del SERVIZIO MAXIMUM CARE, tranne che nei casi di furto e rottamazione del veicolo..

8. DECADENZA DAL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MAXIMUM CARE

8.1 Il CLIENTE decade dalla fruizione del SERVIZIO MC e da ogni diritto conseguente e connesso e il relativo contratto di cui al presente Modulo è da ritenersi risolto, qualora:

- il VEICOLO, prima della scadenza temporale o chilometrica della GARANZIA, cessi o modifichi, per qualsiasi motivo, la sua destinazione d'uso indicata nel Modulo d'Ordine;
 - il contachilometri del VEICOLO venga alterato o manomesso;
 - il VEICOLO sia blindato o trasformato ovvero utilizzato per la partecipazione a competizioni sportive;
 - il CLIENTE renda dichiarazioni non veritiere sulla effettiva percorrenza chilometrica del VEICOLO;
 - il CLIENTE e/o i BENEFICIARI del VEICOLO utilizzino il VEICOLO in condizioni e/o per finalità difformi alle prescrizioni contenute nel relativo libretto di uso e manutenzione e nel certificato di garanzia, ovvero senza la normale diligenza richiesta per l'utilizzo di beni del medesimo tipo.
- La decadenza dalla fruizione del SERVIZIO MC e da ogni diritto conseguente e connesso non darà titolo al CLIENTE ad alcun pagamento, rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo.

8.2 Qualora il CLIENTE o i BENEFICIARI abbiano fruito di prestazioni del SERVIZIO MC dopo il superamento della percorrenza chilometrica massima di cui ai precedenti art. 2.1 e 2.2 e per fruirne abbiano fatto ricorso a dichiarazioni non veritiere, FCA avrà titolo per addebitare al CLIENTE il costo delle prestazioni del SERVIZIO MC ingiustamente prestate.

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196

9.1 I dati personali forniti dal CLIENTE anche verbalmente nel corso di contatti commerciali, trattative precontrattuali e/o nell'esecuzione dell'ordine di cui le presenti condizioni generali costituiscono allegato ("Dati"), saranno trattati dalla FCA Italy S.p.A., C.so Agnelli 200 Torino (di seguito, la "Società") mediante modalità cartacee, automatizzate e telematiche, per le seguenti finalità:

- (i) finalità strettamente connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e strumentali alla gestione del rapporto con il CLIENTE (es. l'adempimento delle obbligazioni in materia di garanzia e di sicurezza generale dei prodotti);
- (ii) finalità connesse all'adempimento da parte di FCA Italy S.p.A. degli obblighi di legge (es. in materia contabile, fiscale e tributaria) nonché all'esecuzione di verifiche da parte di enti o autorità pubbliche che rendessero

GARANZIA CONVENZIONALE “MAXIMUM CARE”

- necessaria la comunicazione dei Dati a questi ultimi o loro incaricati;
- (iii) finalità di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva anche mediante la comunicazione dei Dati alla Società FCA Bank SpA. e/o altre società del Gruppo FCA od a loro incaricati che li tratteranno anche a tal fine. In ogni caso i Dati trattati non saranno oggetto di diffusione.
- 9.2 Il conferimento dei Dati ha natura facoltativa. Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati per le finalità sub (i) e (ii) dell'art. 9.1 precedente, il cui trattamento non necessita di consenso del CLIENTE, avrà come conseguenza l'impossibilità per FCA Italy S.p.A. di instaurare e proseguire il rapporto contrattuale e/o di adempiere alle obbligazioni dallo stesso assunte. Il rifiuto al conferimento e trattamento dei Dati per la finalità sub art. 9.1 (iii) non pregiudicherà in alcun modo il rapporto contrattuale con FCA Italy S.p.A. e le conseguenti attività ad esso collegate o dipendenti.
- 9.3 Per le finalità indicate all'art. 9.1 precedente, i Dati potranno essere comunicati da FCA Italy S.p.A.: alla società FCA Bank S.p.A., C.so Agnelli 200 Torino per il perfezionamento, a richiesta del CLIENTE, di contratti finanziari per l'acquisto dei prodotti oggetto del presente Ordine; ad altre società appartenenti al Gruppo FCA e/o ad altri soggetti, operanti, per loro conto ed in forza di specifici vincoli contrattuali, in Paesi membri dell'UE, i quali potranno sottoporli a trattamento con le modalità e per le finalità di cui all'art. 9.1 che precede e comunicarli a loro volta ai soggetti facenti parte della rete distributiva di FCA Italy S.p.A. in Italia, i quali potranno sottoporli

a trattamento, con le stesse modalità e finalità di sopra; ad istituti e società operanti nel settore del credito o delle assicurazioni; ad agenzie di pratiche automobilistiche e pubblici uffici competenti, per l'immatricolazione dei veicoli acquistati dal CLIENTE.

- 9.4 Titolare del trattamento dei Dati per i casi di cui al precedente art. 9.1 è FCA Italy S.p.A. con sede legale in Torino C.so Agnelli, 200. Responsabile del trattamento è il Responsabile pro tempore dell'Ente Information & Communication Technology domiciliato per la carica presso FCA Italy S.p.A. con sede in Torino C.so Agnelli 200. Titolari del trattamento dei Dati per i casi di cui al precedente art. 9.3 sono le singole società, che tratteranno in autonomia i Dati rispetto all'originario trattamento effettuato dal venditore.
- 9.5 Compete al CLIENTE, quale "interessato" a norma dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. L'interessato può inoltre ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. È anche diritto dell'interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per comunicazioni commerciali, per l'invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta.

Allegato 2 – Assistenza Stradale

EVENTO: è il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di una prestazione da parte del Cliente.

CONDIZIONE DI FRUIBILITÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio è fruibile dal Cliente unicamente se l'Evento si verifica durante il periodo di validità del Servizio MAXIMUM CARE e, inoltre, a condizione che l'Autoveicolo sia stato regolarmente sottoposto agli interventi di Manutenzione Programmata indicati nel Libretto Uso e Manutenzione.

LIMITAZIONI

Le prestazioni

- "Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio"
- "Spese d'albergo"
- "Recupero dell'Autoveicolo riparato"

sono fornite solo se l'Evento che determina la richiesta del relativo Servizio si verifici ad oltre 50 km dal luogo di Residenza del Cliente.

Tutte le prestazioni incluse nel Servizio vanno richieste direttamente all'Assistenza FCA Italy che dovrà autorizzarne esplicitamente l'effettuazione, salvo quanto di seguito precisato.

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

1. OFFICINA MOBILE

Qualora l'Autoveicolo non sia in condizione di proseguire il viaggio a causa di Guasto o Altri Inconvenienti Assistiti, il Cliente dovrà contattare l'Assistenza FCA Italy, che attraverso un suo incaricato, interverrà (ove possibile) sul luogo ove sia fermo l'Autoveicolo ed opererà in modo da ripristinarlo.

Qualora le operazioni di ripristino non possano essere effettuate sul luogo, l'operatore provvederà a far trainare l'Autoveicolo presso il più vicino Ente della Rete Assistenziale FCA Italy.

Restano a carico del Cliente il carburante eventualmente necessario per far ripartire l'Autoveicolo, i pezzi di ricambio impiegati per l'intervento ed ogni altra spesa di riparazione che non sia coperta dal Servizio MAXIMUM CARE

2. TRAINO

Qualora a seguito di Guasto, Incidente, Altri Inconvenienti Assistiti l'Autoveicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, verrà procurato al Cliente il mezzo di soccorso, sostenendone le spese, per il Traino dell'Autoveicolo presso il concessionario di vendita dello stesso (se il fermo si verifica ad una distanza massima di 60 km dal suddetto concessionario) o fino al più vicino Ente della Rete Assistenziale FCA Italy. Nei casi in cui i punti prossimi della Rete Assistenziale FCA Italy siano chiusi l'Autoveicolo sarà trainato fino ad altro sito di ricovero individuato

dall'operatore di soccorso restando, in quest'ultima ipotesi, fermo il diritto del Cliente al proseguimento successivo del Traino dell'Autoveicolo fino al più vicino Ente della Rete Assistenziale FCA Italy. Qualora il Traino venga effettuato da un ente che abbia l'esclusiva del Servizio, il Cliente, se richiesto dall'operatore di soccorso, dovrà pagare la prestazione e richiedere successivamente il rimborso.

3. VETTURA DI CORTESIA

Qualora, in occasione di Guasto dell'Autoveicolo, i tempi di esecuzione dell'intervento stabiliti nel tempario di riparazione delle autovetture predisposto dal Costruttore, siano superiori a 4 ore (per vetture a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional e Jeep) o 6 ore (per vetture a marchio Fiat e Abarth) come da certificazione della Rete Assistenziale FCA Italy, l'Ente della Rete Assistenziale FCA Italy che esegue l'intervento rende disponibile l'uso gratuito di una vettura di cortesia per un periodo massimo di 4 giorni (ai fini del computo, non si terrà conto delle giornate festive che cadono entro tale periodo).

Per i veicoli a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep in caso si verifichi un Incidente, l'Ente della Rete Assistenziale FCA Italy che esegue l'intervento rende disponibile l'uso gratuito di una vettura di cortesia per un periodo massimo di 4 giorni (ai fini del computo, non si terrà conto delle giornate festive che cadono entro tale periodo) solo se l'Autoveicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente oppure non risulti in condizioni di sicurezza per gli occupanti: questo servizio verrà erogato solo in seguito a Traino dell'Autoveicolo presso l'Ente della Rete Assistenziale FCA Italy. In nessun caso è prevista la possibilità di estensione temporale di questo servizio. L'Ente della Rete Assistenziale FCA Italy dà in comodato al Cliente una propria autovettura di cortesia ovvero, in caso di indisponibilità di vetture da concedere in comodato, facendo ricorso a vetture di autonoleggio. Ove venga fatto ricorso a vetture di autonoleggio, per il loro utilizzo il Cliente è vincolato al rispetto delle condizioni previste dalle Società di autonoleggio convenzionate. A carico del Cliente restano, in ogni caso, le eventuali assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie in caso di Sinistro ad esse relative, le cauzioni richieste (anche mediante carta di credito) e le spese per il carburante. Nel caso in cui il Cliente decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica e/o di ordinaria manutenzione durante il periodo in cui vengono effettuate le riparazioni necessarie all'Autoveicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi al guasto da riparare.

Nel caso in cui il Cliente del servizio sia un possessore di Autoveicolo commerciale, o proprietario di una licenza di pubblico trasporto (incluso taxista), e la vettura sostitutiva offerta non possiede i requisiti necessari per consentirne l'utilizzo conformemente all'attività svolta dal Cliente, sarà erogata una

GARANZIA CONVENZIONALE “MAXIMUM CARE”

diaria giornaliera secondo quanto descritto di seguito.

Per quest'ultimo è stata scelta una copertura assicurativa con Europ Assistance S.A, in base alla quale la Compagnia pagherà un'indennità di 150 Euro per ogni giorno di fermo dell'Autoveicolo e comunque per un periodo massimo di 5 giorni, qualora la vettura sostitutiva proposta, a seguito di un servizio di assistenza stradale, non dovesse soddisfare i requisiti necessari per permettervi di continuare adeguatamente le vostre attività commerciali. Una copia completa della polizza è disponibile con i dettagli delle condizioni e i termini della copertura.

Portatori di handicap

Nel caso il Cliente sia una persona disabile, per la quale sia stato realizzato apposito adattamento all'Autoveicolo, potrà usufruire di una appropriata vettura di cortesia per un massimo di dieci giorni, anche in caso di Incidente. Se la vettura sostitutiva proposta non dovesse soddisfare i suoi bisogni, sarà messo a disposizione un autista per un periodo massimo di dieci giorni.

4. SPESE DI TRASFERIMENTO

A seguito di Guasto o Incidente, il Cliente e gli eventuali trasportati, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa, potranno utilizzare un taxi (o altro mezzo di trasporto) sino a un importo massimo di Euro 120 (per vetture a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional e Jeep) o Euro 70 (per vetture a marchio Fiat e Abarth) per prestazione, indipendentemente dal numero delle persone trasportate. Tale importo verrà successivamente rimborsato.

La prestazione non è prevista in caso di immobilizzi dell'Autoveicolo necessari per operazioni di manutenzione periodica previste dal Costruttore, il montaggio di accessori e le riparazioni conseguenti a campagne di richiamo effettuate dal Costruttore medesimo. Per ottenere il rimborso, il Cliente dovrà inviare: 5. gli originali datati dei giustificativi di spesa del taxi (o di altro mezzo di trasporto); 6. copia del documento di accettazione dell'Autoveicolo attestante la data del ricovero e copia della fattura di riparazione, entrambe rilasciate dalla Rete Assistenziale FCA Italy.

Gli importi di cui sopra verranno rimborsati previo invio della documentazione di cui all'elenco sopra riportato all'indirizzo di Europ Assistance VAI – Ufficio Servizi FIAT – Via Crema n° 34, 20135 Milano o in alternativa sul sito <https://servizifiat.europassistance.it>

Il rimborso avverrà esclusivamente se il giustificativo di spesa del taxi (o di altro mezzo di trasporto) reccherà una data compresa tra la data riportata sul documento di accettazione dell'Autoveicolo (redatto dalla Rete Assistenziale FCA Italy) e la data della fattura della riparazione dell'Autoveicolo.

5. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora a seguito di Guasto (per veicoli a marchio Fiat, Fiat Professional, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep) o Incidente (per veicoli a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep) l'Autoveicolo resti immobilizzato ad oltre 50 km dal luogo di Residenza del Cliente e i tempi di ripristino dell'Autoveicolo superino l'arco della giornata in cui si è verificato l'Evento, l'Assistenza FCA Italy organizzerà il rientro del Cliente e dei passeggeri fino alla Residenza od il proseguimento del loro viaggio tenendo a proprio carico i costi o di un biglietto del treno (prima classe) oppure, se la distanza da percorrere è superiore a 400 km, di un biglietto aereo (classe turistica).

In alternativa potrà essere fornita una vettura di autonoleggio, senza autista, adibita ad uso privato, per il massimo di un giorno.

6. SPESE DI ALBERGO

Qualora, a seguito di Guasto (per veicoli a marchio Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep) o Incidente (per veicoli a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep), l'Autoveicolo sia immobilizzato ad oltre 50 km dal luogo di Residenza del Cliente e i tempi di ripristino dell'Autoveicolo superino l'arco della giornata in cui si è verificato l'Evento si provvederà ad organizzare la sistemazione in un albergo quattro stelle (per veicoli a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep) o tre stelle (per veicoli a marchio Fiat e Abarth), il più possibile vicino al luogo dove si è verificato l'Evento per il Cliente ed i passeggeri. L'Assistenza terrà a proprio carico il pernottamento e la prima colazione per persona e per notte, per un massimo di 5 notti (per veicoli a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep) o 3 notti (per veicoli a marchio Fiat e Abarth) e per un numero massimo di persone corrispondenti al numero di posti omologato e riportato sulla carta di circolazione dell'Autoveicolo.

7. RECUPERO DELL'AUTOVEICOLO RIPARATO

Qualora, a seguito di Guasto (per veicoli a marchio Fiat, Fiat Professional,

Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep) o Incidente (per veicoli a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep), l'Autoveicolo resti immobilizzato a più di 50 km dal luogo di Residenza del Cliente e i tempi di ripristino dell'Autoveicolo superino l'arco della giornata in cui si è verificato l'Evento sarà messo a disposizione del Cliente stesso un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o, se la distanza da percorrere è superiore a 400 km, in aereo (classe turistica) per recuperare l'Autoveicolo, non appena questo sarà stato riparato. In alternativa, il Cliente potrà richiedere che sia organizzata la riconsegna dell'Autoveicolo presso la Residenza del Cliente stesso attraverso Traino o autista autorizzato; in tal caso le spese per il carburante e i pedaggi autostradali sostenute per la riconsegna dell'Autoveicolo saranno a carico del Cliente.

8. RIMPATRIO DELL'AUTOVEICOLO NON RIPARATO

Qualora, a seguito di Guasto (per veicoli a marchio Fiat, Fiat Professional, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep), Incidente (per veicoli a marchio Fiat, Fiat Professional, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep), Furto o Incendio (per veicoli a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep), l'Autoveicolo resti immobilizzato all'estero, e necessari più di cinque giorni di riparazione come certificato dalla Rete FCA Italy, l'Assistenza si farà carico dei costi di trasporto per il rimpatrio dell'Autoveicolo non riparato presso la Residenza del Cliente o presso l'Ente delle Rete Assistenziale FCA Italy presente nella stessa città del Cliente

9. RIMBORSO DELLE SPESE EVENTUALMENTE ANTICIPATE DAL CLIENTE

Per ottenere il rimborso degli importi anticipati dal Cliente limitatamente ai servizi sopra descritti, il Cliente dovrà inviare gli originali (non le copie) delle ricevute fiscali o equivalenti con una breve descrizione di quanto accaduto, indicando se la spesa è stata autorizzata, fornendo il numero di riferimento dalla Centrale Operativa, i dati dell'Autoveicolo riportati nel Certificato di Garanzia e gli estremi di chi dovrà ricevere il rimborso, con le eventuali coordinate bancarie per accelerare l'operazione di bonifico bancario. Il tutto dovrà essere inviato all'indirizzo indicato secondo le seguenti modalità: Europ Assistance VAI – Ufficio Servizi FIAT – Via Crema n° 34, 20135 Milano o in alternativa sul sito <https://servizifiat.europassistance.it>

10. ESCLUSIONI

Ferme restando le condizioni e le esclusioni particolari previste per le singole prestazioni valgono inoltre le seguenti:

- 10.1. Sono esclusi dal Servizio gli Autoveicoli venduti a Spedizionieri, Trasporti pubblici, Compagnie di Autobus e ad Enti di Stato quali, ad esempio, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ministeri, Municipalità.
- 10.2. Le prestazioni non sono dovute in dipendenza di: partecipazione a gare automobilistiche (rally, gare di velocità o durata, gare fuoristrada) e relative prove ed allenamenti, guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi, atti vandalici, terremoti, fenomeni atmosferici nonché fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di terrorismo, danneggiamento volontario dell'Autoveicolo, vandalismo e partecipazione ad atti criminali, danni causati da rimorchi.
- 10.3. Tutte le prestazioni sono fornite per la durata di validità del SERVIZIO MAXIMUM CARE e vanno richieste direttamente alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o dovrà autorizzarne esplicitamente l'effettuazione, salvo diversa indicazione già precisata.
- 10.4. Qualora il Cliente per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, il Cliente non ha titolo a rimborsi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- 10.5. Chiunque presta il Servizio non assume responsabilità per danni causati dall'intervento di pubbliche Autorità del Paese nel quale è prestato il Servizio o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- 10.6. Le ambulanze hanno diritto solamente ai servizi di Officina Mobile e Traino.
- 10.7. Il Traino di caravan o altri rimorchi è escluso dai servizi.
- 10.8. I costi sostenuti indipendentemente dal verificarsi dell'Evento (cibo, alloggio, taxi, combustibile, ecc) non saranno rimborsati.
- 10.9. Le attività di Manutenzione Programmata sono escluse dal servizio.
- 10.10. Gli Autoveicoli in condizioni non sicure o mantenuti senza seguire le prescrizioni del Costruttore sono esclusi dal servizio.
- 10.11. Ogni diritto nei confronti della Società di Servizi o della Compagnia di Assicurazioni si prescrive entro i termini previsti dalla legge relativamente al diritto fatto valere.

FCA Italy S.p.A.

Sede Legale Corso G. Agnelli, 200

10135 Torino

Capitale sociale Euro 800.000.000 i.v.

Reg. Imprese di Torino REA Torino n. 934697

Codice Fiscale e P.I. 07973780013

Comm. estero – Posizione n. TO 084920

Società a socio unico

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.:

Fiat Chrysler Automobiles N.V.